

## ELENCO DEGLI ORDINI DEL GIORNO DELL'ON. SIMONETTA RUBINATO

### SULLA MANOVRA ECONOMICA TRIENNALE

#### DEL GOVERNO BERLUSCONI (DECRETO LEGGE N. 112/2008)

##### (PATTO DI STABILITA' 2009-2011)

La Camera,

premesso che:

l'articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011;

l'articolo 77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, detta le disposizioni relative al nuovo Patto per garantire il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti per il triennio 2009-2011;

in particolare, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo del patto di stabilità, il comma 4 stabilisce che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario debba essere determinato, per l'anno 2009, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, al netto delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore, e al netto delle spese per la concessione di crediti; con la manovra 2009 è stato richiesto alle autonomie territoriali un rilevante contributo al riequilibrio finanziario del Paese, in particolare con il contenimento delle spese per la sanità; la manovra di contenimento della spesa delle autonomie territoriali ha conseguenze rilevanti sugli investimenti delle regioni e degli enti locali; le amministrazioni locali effettuano infatti il 70 per cento del complesso degli investimenti realizzati sul territorio nazionale; alcune particolari categorie di investimento non possono essere rinviate, perché necessarie all'erogazione di servizi sociali essenziali e al benessere delle popolazioni; comuni e province sono tenuti, in base alla normativa europea (direttiva 2000/35/CE, come recepita dalla legge 1° marzo 2002, n. 39) e alla legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, al pagamento, entro sessanta giorni, di prestazioni già eseguite dalle imprese e regolate da fatture che richiedono il saldo a scadenza prefissata;

nel rispetto delle norme vigenti relative al patto di stabilità e crescita di cui agli articoli 77-bis e 77-ter, nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, le amministrazioni possono trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento, pur disponendo di risorse per cassa ed essendo pienamente solvibili, nel caso in cui l'importo dovuto determini una differenza tra incassi e pagamenti superiore al limite previsto dal patto;

le imprese creditrici possono ricorrere ad un decreto ingiuntivo e al pignoramento delle somme presso il tesoriere; in tal caso l'ente è tenuto al pagamento degli interessi moratori ed in base alla normativa potrebbe anche rivalersi nei confronti del dirigente responsabile;

la riscossione forzosa delle somme dovute determinerà comunque una violazione dei limiti stabiliti dal patto di stabilità, con un ulteriore aggravio commisurato all'ammontare degli interessi di mora dovuti, in particolare nel caso in cui le insolvenze siano di elevato ammontare e tali da configurare situazioni di dissesto finanziario;

le sanzioni disposte per la violazione del patto di stabilità dagli articoli 77-bis e 77-ter, nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, sono draconiane, e prevedono, tra l'altro, il taglio dei contributi ordinari e il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, con ulteriore riduzione delle risorse necessarie all'erogazione di servizi e alla realizzazione di opere essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dal calcolo complessivo delle spese finali per l'anno 2009 le spese in conto capitale necessarie ai pagamenti relativi alle funzioni 4 (edilizia scolastica) e 10 (edilizia sociale) del bilancio degli enti locali.

E' stato respinto.

9/1386/178. Cavallaro, Rubinato, Misiani, Vannucci

### (PATTO DI STABILITA')

La Camera,

premessi che:

l'articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011;

l'articolo 77-*quater* (Patto di stabilità interno per gli enti locali), nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia, nei commi da 2 a 31, detta le disposizioni relative al nuovo Patto per garantire il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti per il triennio 2009-2011;

considerato che:

nell'articolo 77, il contributo della finanza locale (province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è pari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2009, 2.900 milioni di euro per l'anno 2010 e 5.140 milioni di euro per l'anno 2011;

gli enti locali hanno definito la propria programmazione economico-finanziaria e provveduto all'approvazione dei bilanci entro i termini definiti per legge, nell'ambito del quadro finanziario previgente, in particolare sulla base delle entrate previste del principale cespite di bilancio, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

il decreto-legge 93/2008, ora all'esame del Senato, dispone, all'articolo 1, l'esenzione totale dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

il comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto 93 quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, disponendo altresì il rimborso ai comuni della minore imposta, in aggiunta al trasferimento compensativo già previsto quale conseguenza della detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, mediante incremento dell'apposito fondo istituito dalla stessa finanziaria 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

il servizio bilancio del Senato, nell'analisi delle quantificazioni relative al decreto-legge 93, rileva che, sulla base dei dati del Ministero dell'interno 2006, il gettito ICI prima casa rispetto all'ICI totale è il 35 per cento;

un'elaborazione recentemente presentata dal CER presenta una stima del gettito ICI prima casa compresa tra 3.242 milioni e 3.813 milioni, sulla base dei medesimi dati di fonte Ministero dell'interno (consuntivi 2006); risulterebbe pertanto sottostimata in misura significativa la quantificazione dell'agevolazione contenuta nel decreto-legge 93;

l'ANCI, ha stimato il gettito ICI prima casa non inferiore a 3,2 miliardi di euro;

secondo il Servizio Bilancio del Senato, il gettito ICI sulle abitazioni principali ammonta a 3.738 milioni con riguardo agli accertamenti e a 3.537 milioni a livello di riscossioni, delle quali 2.622 milioni sono in conto competenza e 915 milioni in conto residui; il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 93 fissa i rimborsi nella misura fissa di 1,7 miliardi all'anno, sembrando identificare un tetto di spesa, ben lontano dall'effettivo onere che graverà sui Comuni per effetto dell'eliminazione dell'ICI prima casa;

il Governo non ha pertanto effettuato una corretta quantificazione dell'onere, né ha provveduto a disporre un'adeguata compensazione per i Comuni: in base alla legge di contabilità le norme che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti territoriali, devono contenere la previsione dell'onere stesso ed indicare la copertura finanziaria

riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali;

lo stesso Servizio Bilancio del Senato osserva che l'esenzione introdotta risulta compensata da maggiori trasferimenti erariali a favore degli enti locali quantificati in misura costante nel tempo, non considerando, pertanto, alcuna dinamica del gettito del tributo, laddove esso potrebbe ragionevolmente tendere a salire nel tempo in relazione a diversi fattori, quali la più puntuale ricognizione degli immobili esistenti sul territorio, l'aggiornamento delle rendite catastali, la lotta all'evasione e all'elusione, nonché la nuova edificazione; basti considerare che, secondo i dati di contabilità nazionale, il gettito ICI nel suo complesso nel periodo 1995-2007 è cresciuto, in media, del 4,38 per cento all'anno;

le numerose modifiche apportate al provvedimento in esame e le compensazioni introdotte, ancora non pienamente valutabili a causa dei tempi ristretti in cui si è svolta la discussione, hanno creato incertezza circa l'effettiva consistenza del fondo di cui all'articolo 5, comma 4 del citato decreto-legge 93/2008 destinato a compensare i comuni a fronte del minor gettito ICI,

impegna il Governo:

**a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti per favorire il mantenimento, nel tempo, degli equilibri di bilancio degli enti locali mediante trasferimenti tali da compensare integralmente il minor gettito ICI conseguente all'applicazione del decreto-legge n. 93 del 2008;**

**ad adottare le opportune iniziative normative volte a stanziare, già nella legge finanziaria per l'anno 2009 e in via ordinaria, risorse da trasferire ai Comuni in misura sufficiente ai necessari rimborsi ICI;**

**ad emanare una circolare e un allegato formulario in modo che, entro il 30 aprile 2009, i comuni possano provvedere a trasmettere al Ministero dell'interno la certificazione dell'eventuale mancato gettito accertato;**

**a garantire che, qualora la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, sia superiore all'importo indicato al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 93 (1.700 milioni di euro), l'ulteriore minore imposta determinata a decorrere dal 2008, sia rimborsata ai singoli comuni mediante trasferimento compensativo erogato entro e non oltre il 30 giugno 2009.**

**9/1386/190. Misiani, Rubinato, Vannucci.**

*Si tratta dell'odg volto a ricostituire la possibilità che i Comuni abbiano il rimborso integrale dell'Ici sulla prima casa da parte dello Stato, visto che sembra sia scoperto per oltre un miliardo di euro. Infatti le risorse stanziare ad oggi nel bilancio dello Stato sono circa 2,6 miliardi di euro (900.000 euro della Finanziaria del 2007 più 1,7 miliardi del decreto fiscale), mentre il Servizio Studi del bilancio parla di un onere per l'esenzione della prima casa di non meno di 3,7 miliardi di euro. E' stato accolto.*

**(IPAB)**

La Camera,  
premessi che:

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e le derivate aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attingono risorse esclusivamente dai servizi resi, al pari dei soggetti privati operanti nei medesimi settori dell'assistenza e della cura all'infanzia in cui operano le IPAB;

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operano nel campo dei servizi alla persona fornendo prestazioni remunerate mediante una quota a carico degli utenti ed un contributo a carico delle regioni (di tipo sanitario per quelle rivolte ai servizi per le persone non

autosufficienti, ovvero con altra contribuzione per quelle operanti nel settore dell'infanzia); attualmente, solo i soggetti gestori privati sono ammessi al sistema di assicurazione gestito dall'INPS, per gli oneri previsti dalle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'articolo 22 per i congedi di maternità, l'articolo 28 per i congedi di paternità e l'articolo 34 per i congedi parentali, di cui al citato testo unico sulla maternità prevedono che l'indennità sia corrisposta al lavoratore con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con oneri a carico dell'INPS;

l'articolo 79 del testo unico citato prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dello stesso testo unico relativi alle lavoratrici ed ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato sia dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti, nella misura, per il settore terziario e dei servizi (lettera *b*), dello 0,24 per cento;

le indennità corrisposte dall'INPS non costituiscono base imponibile per la contribuzione previdenziale;

le I.P.A.B. sono tenute ad assicurare in proprio gli oneri previsti dal testo unico sulla maternità e dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, con serie incertezze gestionali legate all'andamento imprevedibile dei relativi oneri;

attualmente esistono soggetti pubblici (le aziende speciali di servizi comunali, che sono, a tutti gli effetti, enti pubblici) che iscrivono i propri dipendenti, ai fini previdenziali, con l'INPDAP e, per gli stessi dipendenti, sono assoggettati, per le assicurazioni cosiddette «minori», come la maternità, all'INPS (*cf.* circolare INPS, Direzione centrale delle entrate contributive del 19 maggio 1999, n. 114),

impegna il Governo

**a valutare l'opportunità di inserire le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e le aziende pubbliche di servizi alla persona che da queste derivino, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nell'assicurazione INPS, per gli oneri derivanti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9/1386/179. Capano, Rubinato, Misiani.**

*Questo ordine del giorno (che riprende il mio emendamento n. 20.4) si propone di adottate le opportune modificazioni legislative in grado di assicurare l'assoggettamento al trattamento INPS, per gli oneri previsti dal testo unico sul sostegno alla maternità e paternità ed art. 33 Legge 104/1992, anche alle I.P.A.B. ed alle Aziende pubbliche di servizi alla persona che da queste derivino, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 intitolato "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" (G.U. n. 126 del 1 giugno 2001).*

*La separazione delle I.P.A.B. dal novero degli altri enti pubblici si spiega in quanto esse attingono risorse esclusivamente dai servizi resi, al pari dei soggetti privati operanti nei medesimi settori dell'assistenza e della cura all'infanzia.*

*Inserire le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle derivate Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nell'assicurazione INPS per gli oneri derivanti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A questo scopo, occorre rilevare che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operano nel campo dei servizi alla Persona fornendo prestazioni remunerate mediante una quota a carico degli utenti ed un contributo a carico delle Regioni (di tipo sanitario per quelle*

*rivolte ai servizi per le Persone non autosufficienti, ovvero con altra contribuzione per quelle operanti nel settore dell'Infanzia).*

*Attualmente, solo i Soggetti gestori privati sono ammessi al sistema di assicurazione gestito dall'INPS, per gli oneri previsti dalle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

*Segnatamente l'art. 22 per i congedi di maternità, l'art. 28 per i congedi di paternità e l'art. 34 per i congedi parentali, prevedono che l'indennità sia corrisposta al Lavoratore con le modalità previste dall'art. 1 del decreto legge 30-12-1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevedono che gli oneri relativi siano a carico dell'INPS. L'art. 79 del testo unico citato prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dello stesso testo unico relativi alle lavoratrici ed ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato, sia dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti, nella misura, per il settore terziario e dei servizi (lett. b) dello 0,24 per cento. Le indennità corrisposte dall'INPS, poi, non costituiscono base imponibile per la contribuzione previdenziale. Attualmente, viceversa, le I.P.A.B. sono tenute ad assicurare in proprio gli oneri previsti Testo Unico maternità e dall'art. 33 della Legge 104/1992, determinando gravi incertezze gestionali legate all'andamento imprevedibile dei relativi oneri. La problematica verrebbe superata ammettendo le I.P.A.B. all'assicurazione INPS di maternità. Si ricorda che già ora esistono Soggetti Pubblici che iscrivono i propri dipendenti, ai fini previdenziali, con l'INPDAP e, per gli stessi dipendenti, sono assoggettati per le assicurazioni cosiddette "minori", come la maternità, con l'INPS. E' il caso delle Aziende speciali di servizi comunali, che sono, a tutti gli effetti, enti pubblici. Si veda, all'uopo, la circolare dell'INPS, Direzione Centrale delle entrate contributive, datata 19 maggio 1999, n. 114.*

**E' stato accolto solo come Raccomandazione.**

### **(PATTO DI STABILITA')**

La Camera,  
premessi che:

l'articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011;

l'articolo 77-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali), nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, nei commi da 2 a 31, detta le disposizioni relative al nuovo Patto per garantire il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti per il triennio 2009-2011;

in particolare, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, il comma 3 stabilisce che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti debbano applicare percentuali variabili, in considerazione del rispetto, o del mancato rispetto, del patto di stabilità 2007, e in relazione al fatto che il saldo, in termini di competenza mista, sia positivo o negativo, al saldo del solo anno 2007, calcolato in termini di competenza mista; l'articolo 77-bis prende a riferimento il saldo di un solo anno e, con un meccanismo del tutto casuale, potrebbe premiare gli enti che in quell'anno hanno potuto beneficiare di condizioni che hanno favorito il rispetto del patto di stabilità e il conseguimento di un saldo positivo; se la spesa di parte corrente è, generalmente, piuttosto stabile, quella in conto capitale è molto variabile; in ogni caso il riferimento ad un solo anno come base di calcolo del patto potrebbe anche penalizzare gli enti più virtuosi che nel solo anno 2007 hanno realizzato investimenti, registrando un alto tasso di realizzazione della spesa e quindi un elevato livello di efficienza nell'impiego delle risorse, premiando, in modo casuale, quelli che per esigenze di programmazione nell'anno 2007, hanno rinviato gli investimenti e i pagamenti di opere in corso di realizzazione, registrando bassi livelli di spesa in conto capitale; parimenti, il riferimento al solo anno 2007 come base del patto potrebbe paradossalmente



penalizzare gli enti virtuosi che, pur avendo contenuto la spesa corrente nel periodo precedente al 2007, in tale anno hanno dovuto assumere impegni, anche per effetto della «compressione» della spesa necessaria per il rispetto del patto di stabilità negli anni precedenti,

impegna il Governo

**a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito della manovra finanziaria per il 2009, adeguate disposizioni al fine di dare la possibilità agli enti locali di assumere, come base di riferimento del patto di stabilità e crescita, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, il saldo medio del triennio 2005-2007 in luogo del saldo del solo anno 2007, e ad emanare la circolare esplicativa sul patto di stabilità entro il 31 dicembre 2009, allo scopo di favorire la programmazione delle spese e la predisposizione di bilanci degli enti in modo coerente con le nuove regole del patto di stabilità.**

**9/1386/187. Calero Ciman, Rubinato, Misiani.**

*Questo odg, che mirava a rendere più razionale ed attendibile la base di riferimento per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario dei Comuni, sostituendo al riferimento al saldo dell'anno 2007, il saldo medio del triennio 2005-2007, è stato respinto.*

#### **(CARTA ACQUISTI)**

La Camera,

premessi che:

l'articolo 81, commi 32-38, istituiscono e disciplinano una carta acquisti da concedere ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, per l'acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico;

si dispone l'attuazione di tale misura entro il 30 settembre 2008; tal fine l'articolo 81 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di Sogei S. p. a o di Consip Spa;

il comma 35 dell'articolo 81, stabilisce che è compito del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di uno dei soggetti citati, di cui può avvalersi il Ministero, individuare i titolari del beneficio previsto, nonché il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

il comma 36 dello stesso articolo obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, a fornire, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti;

il successivo comma 37 prevede apposite convenzioni tra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti;

valutato che:

i dati, le notizie e i documenti necessari all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'attribuzione della carta acquisti sono già in possesso dei Comuni di residenza dei potenziali beneficiari;

gli stessi Comuni sono in possesso dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei generi alimentari ed energetici;

i Comuni rispondono pienamente ai requisiti di cui al comma 35 dell'articolo 81, poiché

dispongono di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che può fornire funzioni di sportello per l'attivazione della carta e per la gestione dei rapporti amministrativi, che consente di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e hanno sempre provveduto all'erogazione di contributi pubblici e di servizi sociali ai cittadini disagiati,

impegna il Governo:

**ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripartire ogni anno tra le Regioni le risorse dell'istituendo Fondo di cui all'articolo 81, commi 32-38-ter, sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali;**

**a disporre opportuni provvedimenti affinché, entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento;**

**ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre che la dotazione dell'istituendo Fondo di cui all'articolo 81, a decorrere dall'anno 2009, sia determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.**

**9/1386/188. Fadda, Rubinato, Misiani.**

*Questo odg mirava a trasferire agli enti locali le risorse del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, nonché energetiche, dei cittadini meno abbienti, per il tramite della ripartizione delle risorse stesse attraverso le Regioni, prevedendo che siano i comuni a farsi carico dell'attuazione del beneficio ai meno abbienti della carta acquisti, sulla base del reddito ISEE. E' stato accolto solo come raccomandazione.*

### **(PENSIONE INVALIDITA' CIVILE)**

La Camera,

premesso che:

la maggior parte degli invalidi risulta tuttora esclusa dagli aumenti per le pensioni più basse previste a favore delle categorie disagiate, che hanno raggiunto un importo di 580 euro al mese; permane pertanto una ingiusta disparità di trattamento fra pensionati, che penalizza i cittadini con *handicap*, gli anziani più disagiati;

occorre con urgenza superare tale discriminazione, equiparando le pensioni degli invalidi civili alle pensioni minime, considerate «minimo vitale» per assicurare un'esistenza dignitosa,

impegna il Governo

**ad adottare ulteriori iniziative normative affinché i benefici incrementativi di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, siano estesi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o parziali, ovvero sordi o ciechi assoluti titolari di pensione o assegno o**

che siano titolari di pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

a definire i criteri per l'estensione di tali benefici incrementativi, tenendo conto del grado di invalidità e delle condizioni reddituali e patrimoniali del beneficiario.

**9/1386/189. Rubinato, Misiani.**

*Questo odg nasce dalla necessità di aumentare le pensioni di invalidità civile. Può infatti un disabile vivere con soli 8 euro al giorno? Sembra assurdo, ma è questa ancora oggi la paradossale condizione degli invalidi civili totali (riconosciuti con il 100% e con meno di 60 anni) e quella di tutti gli invalidi civili parziali (dal 74 al 99%) di fatto inabili al lavoro eppure costretti a sopravvivere soltanto con 246,73 euro al mese. Nonostante le numerose promesse di riforma ed incremento degli assegni (come ho anche avuto modo di osservare in occasione della presentazione ufficiale, tenutasi il 24 luglio u.s. presso l'Hotel Nazionale di Roma della proposta di legge d'iniziativa popolare lanciata dall'ANMIC- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) la maggior parte degli invalidi risulta tuttora esclusa dagli aumenti per le pensioni più basse fissate per le categorie disagiate a 580 euro al mese (senza considerare che l'assegno sociale che si da ai residenti non cittadini ultrasessantacinquenni è di 395,59 euro.*

*Proprio allo scopo di mettere fine a tale inaccettabile discriminazione, ho chiesto al Governo Berlusconi di adottare delle iniziative normative, affinché i benefici previsti dalla legge finanziaria per il 2002 siano estesi agli invalidi civili totali o parziali, ai sordi o ciechi assoluti titolari di pensione, restituendo in questo modo dignità e giustizia ad una larga fascia di cittadini. Ma il Governo e la sua maggioranza hanno respinto sia il mio iniziale emendamento che copriva con la Robin tax l'aumento delle pensioni di invalidità, sia il successivo odg con il quale chiedevo un impegno in questa direzione per il futuro, respinto con 281 voti contrari contro i 255 favorevoli. In questa che considero una battaglia di civiltà, il Governo Berlusconi ha dimostrato di essere lo sceriffo di Nottingham e non certo Robin Hood!  
E' stato respinto.*

#### **(NUOVE COMPETENZE SINCACI IN MATERIA DI SICUREZZA)**

La Camera,  
premessi che:

grande allarme destano i contenuti della manovra economica proposta dal Governo per gli effetti che essa produrrà sui cittadini dei comuni italiani e che non tiene conto del risultato ottenuto dal comparto comuni che è passato da 3 miliardi e 700 milioni di deficit nel 2004 a un avanzo di 325 milioni di euro nel 2007;

preoccupa la insufficiente copertura del mancato gettito ICI sulla prima casa la quale, come stimato dal Servizio bilancio del Senato, nel 2008 produrrà minori entrate di circa 800-1.000 milioni di euro, a seconda delle voci considerate, mancata copertura che, sebbene ovviata da un punto di vista contabile con l'emendamento del Governo, rimane irrisolta per gli effetti che produrrà sui comuni;

in questo quadro si innesta il decreto-legge in esame, che attribuisce ai comuni un miglioramento del saldo 2007 di 1.340 milioni di euro per il 2009, mentre per gli anni successivi il contributo diventa molto più pesante e pari a 2.370 milioni di euro per il 2010 e 4.145 milioni per il 2011. Ciò significa che il comparto si posiziona nettamente in avanzo, cioè una parte delle entrate non è più destinata alla spesa locale ma al risanamento della finanza pubblica; sempre nel decreto in esame, un emendamento del Governo ha previsto un ulteriore taglio dei trasferimenti ordinari per 200 milioni, che dovrebbe essere compensato dalla riduzione delle indennità degli amministratori locali, riduzione che però difficilmente produrrà tali risparmi; l'insieme di queste misure non solo produce una forte limitazione dell'autonomia dei comuni italiani che vedono sensibilmente ridotta ogni forma di autonomo intervento finanziario ed organizzativo e che segna un ritorno centralista in totale antitesi con le riforme che devono



portare al federalismo istituzionale e fiscale, ma soprattutto determina una oggettiva difficoltà per i comuni, con il rischio di effetti fortemente riduttivi sui servizi erogati,

impegna il Governo

**a garantire, già con la prossima legge finanziaria, adeguate risorse al sistema dei comuni, tali da assicurare il mantenimento degli attuali livelli dei servizi ai cittadini.**

9/1386/202. Causi, Ventura, Misiani, Baretta, Fluvi, Boccia, D'Antoni, Duilio, Agostini, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

**E' stato respinto.**

#### **(NUOVE COMPETENZE SINCACI IN MATERIA DI SICUREZZA)**

La Camera,  
premessi che:

il provvedimento in esame opera dei tagli insopportabili alla missione «ordine pubblico e sicurezza», tagli che ammontano a più di un miliardo di euro nel triennio;  
di un miliardo di euro è il taglio che si registra in tre anni alla missione «difesa e sicurezza del territorio»;

le conseguenze nefaste sulla sicurezza dei cittadini sono inevitabili e ciò appare più grave se si pensa che la sicurezza era tra le priorità del programma di Governo: si tradisce così la fiducia dei cittadini che avranno sulle strade meno agenti e meno auto di servizio;  
grande allarme destano i contenuti della manovra economica proposta dal Governo anche per gli effetti che essa produrrà sui comuni italiani, che dovranno contribuire con un miglioramento del saldo 2007 di 1.340 milioni di euro per il 2009, mentre per gli anni successivi il contributo dei comuni diventa molto più pesante e pari a 2.370 milioni di euro per il 2010 e 4.145 milioni per il 2011;

sempre nel decreto-legge n. 112 del 2008, un emendamento del Governo ha previsto un ulteriore taglio dei trasferimenti ordinari per 200 milioni, che dovrebbe essere compensato dalla riduzione delle indennità degli amministratori locali, riduzione che però difficilmente produrrà tali risparmi;

l'insieme di queste misure non solo produce una forte limitazione dell'autonomia dei comuni italiani, che vedono sensibilmente ridotta ogni forma di autonomo intervento finanziario ed organizzativo, e segna un ritorno centralista in totale antitesi con le riforme che devono portare al federalismo istituzionale e fiscale, ma, soprattutto, determina un'oggettiva difficoltà per i comuni, con il rischio di effetti fortemente riduttivi sui servizi erogati,

impegna il Governo

**alla luce delle nuove forme di collaborazione tra Stato e comuni in materia di sicurezza, ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal calcolo degli obiettivi ai fini del patto di stabilità interno tutte le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità.**

9/1386/204. Corsini, Misiani, Ventura, Baretta, Fluvi, Duilio, D'Antoni, Boccia, Agostini, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato,

Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

**E' stato accolto solo come raccomandazione.**